

VERBALE DI ACCORDO
Assegno ordinario – FIS per "COVID 19 L. 178/20"

Oggi 4 febbraio 2021, alle ore 10.00, si sono incontrati in via telematica:

- la Società **Dsquared2 Retail S.r.l.** (C.F. e Partita IVA 05384390968), in persona del Dott. Umberto Brogginì, legale rappresentante *pro-tempore*, assistito dagli avvocati Vittorio De Luca e Alessandra Zilla (di seguito la "**Società**")

e

- **Filcams CGIL Nazionale**, rappresentata dal Dott. Luca De Zolt (di seguito "**Filcams**")
- **Fisascat CISL Nazionale**, rappresentata dal Dott. Dario Campeotto (di seguito "**Fisascat**")
- **Uiltucs UIL Nazionale**, rappresentata dal Dott. Emilio Fagnoli (di seguito "**Uiltucs**")

(di seguito, congiuntamente, le "**Parti**")

Premesso che

- la Società, operante nel settore del commercio al dettaglio di prodotti di abbigliamento a marchio Dsquared con punti vendita a Milano e a Roma, con lettera del 27 gennaio 2021 ha avviato la procedura di consultazione sindacale per la richiesta di Assegno ordinario erogato dal FIS con causale "COVID 19 L. 178/20" ai sensi dell'art. 1, comma 300, della Legge n. 178/2021, nonché degli artt. 18 e ss. del decreto Legge n. 18/2020 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020);
- la relativa comunicazione è stata trasmessa a mezzo PEC alle articolazioni territoriali di Milano e Roma delle OO.SS. FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTUCS UIL e UGL Terziario;
- la Società e le OO.SS. Nazionali Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL hanno concordato l'incontro del 4 febbraio 2021, da svolgersi in via telematica, per l'esame congiunto, dovendosi considerare accentrate in tale unica sede "telematica" l'esame congiunto per ogni sede e punto vendita interessato dalla sospensione;
- la Società ha illustrato le ragioni che hanno determinato la richiesta di assegno ordinario con causale "COVID 19 L. 178/20";
- nello specifico la Società ha precisato che il protrarsi delle conseguenze negative generate dall'emergenza pandemica in atto e i conseguenti provvedimenti assunti dal Governo al fine di limitare la diffusione del virus hanno comportato e comportano la necessaria ulteriore attivazione di misure di sospensione temporanea del lavoro a salvaguardia del complessivo perimetro aziendale;
- le Parti hanno pertanto convenuto che il ricorso all'assegno ordinario erogato dal FIS sia lo strumento necessario al fine di ridurre al minimo l'impatto sociale derivante dallo stato di crisi in atto presso l'azienda;
- la Società ha quindi illustrato il numero di lavoratori interessati nonché l'entità e la natura temporanea delle sospensioni dei rapporti di lavoro;
- la Società ha inoltre precisato di non aver richiesto e fruito di ulteriori periodi di integrazione salariale in data successiva al 1° gennaio 2021;
- le Parti hanno avviato un percorso di verifica della situazione emergenziale e delle ragioni che hanno condotto la Società alla richiesta di intervento dell'ammortizzatore sociale.

Tutto ciò premesso si concorda quanto segue

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. Al fine di superare la situazione di grave difficoltà causata dal virus COVID-19, non imputabile né alla Società né ai lavoratori, le Parti concordano sul ricorso, per l'intera popolazione di dipendenti come identificati al punto 3 che segue, all'assegno ordinario erogato dal FIS con causale "COVID 19 L. 178/20", ai sensi delle disposizioni sopra richiamate.
3. La richiesta di assegno ordinario verrà attuata con le seguenti modalità:



- N. 37 lavoratori di cui:
- n. 17 presso l'unità di Via Verri 4 – 20121 Milano;
 - n. 8 presso Via Carlo De Cristoforis 1 – 20124 Milano;
 - n. 4 presso Via Santa Redegonda 3 - 20121 Milano;
 - n. 8 presso Via Del Babuino 180/182 – 00187 Roma.
- entità della riduzione: sospensione dal lavoro e/o contrazione dell'orario di lavoro fino a 40 ore settimanali per ogni lavoratore interessato;
- durata prevedibile: 12 settimane decorrenti dal 1° gennaio 2021 e fruibili, anche in modo non continuativo, entro il 30 giugno 2021;
- liquidazione degli importi spettanti ai dipendenti: anticipazione della prestazione da parte della Società con successivo conguaglio.
4. La Società ridurrà l'orario / sospenderà / richiamerà i lavoratori in servizio compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e valutate le caratteristiche professionali dei lavoratori, nell'ambito della fungibilità delle mansioni svolte. Le decisioni della Società saranno comunicate – ove possibile – con un preavviso di 36 ore.
5. Ove possibile e compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative aziendali e valutate le caratteristiche professionali dei lavoratori, nell'ambito della fungibilità delle mansioni svolte, la Società: (i) effettuerà la rotazione del personale sospeso o con orario ridotto; (ii) effettuerà le riduzioni prioritariamente su base verticale, concentrando le prestazioni lavorative su intere giornate.
6. Quale trattamento di miglior favore, al precipuo scopo di mitigare la diminuzione economica insita nello strumento dell'assegno ordinario, la Società ha deciso di integrare il trattamento economico lordo mensile riconosciuto ai Dipendenti interessati dal presente ammortizzatore sociale, per ogni ora e/o giornata di effettiva sospensione della prestazione lavorativa, fino a raggiungere l'80% della retribuzione lorda mensile fissa ordinaria individualmente spettante, riparametrata per i part-time. L'integrazione sarà base di calcolo per i ratei della 13esima e della 14esima mensilità, nonché del TFR.
7. Con la sottoscrizione del presente Verbale le Parti si danno atto reciprocamente di aver esperito e positivamente conclusa la procedura di consultazione sindacale.

Letto, confermato e sottoscritto

Milano - Roma, 4 febbraio 2021

Per la Società

Dott. Umberto Brogini

Per le Organizzazioni Sindacali

Filcams CGIL Nazionale

Fisascat CISL Nazionale

Uiltucs UIL Nazionale


DSQUARED2 Retail S.r.l.
Fisascat
Uiltucs
Filcams